REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Massimo Gagliardi	Presidente
Dott. Alessandro De Santis	Referendario (relatore)
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario

Nella camera di consiglio del 18.12.2024

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto MIM AOODPIT prot. n. 0002488 del 9.10.2024, acquisito al prot. Cdc n. 7329 del 18.10.2024;

VISTO il rilievo istruttorio prot. Cdc n. 7481 del 23.10.2024, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione acquista al prot. Cdc n. 8821 del 11.11.2024;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 5.12.2024 (condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti), che ha richiesto il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto e la conseguente registrazione di esso;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 140/2024, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTA la memoria trasmessa in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione scolastica con nota acquisita al prot. Cdc n. 9658 del 16.12.2024;

UDITA, in rappresentanza dell'Amministrazione, la Dirigente dell'Ufficio V dell'USR Campania, Dott.ssa Francesca Franza;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Alessandro De Santis;

FATTO E DIRITTO

1. Con il Decreto MIM AOODPIT prot. n. 0002488 del 9.10.2024, acquisito al prot. Cdc n. 7329 del 18.10.2024, il Commissario ad acta del MIM disponeva, in attuazione dell'ordinanza n. 7546 dell'8.10.2024, dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, il conferimento in favore della dott.ssa Caliendo Enrica dell'incarico di "*Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Madre Claudia Russo – Solimena*", stabilendo che "*la presa di servizio dovrà intervenire entro e non oltre il termine del 18/10/2024 indicato dall'adito Tribunale*".

Nelle premesse al decreto in esame viene ricostruita l'articolata vicenda giudiziaria che ha originato l'emanazione dello stesso.

In particolare, si rappresenta che: "*l'ordinanza 5420/2024 de l'11/07/2024 (RG n. 319/2024), con la quale il Tribunale di Cassino è intervenuto, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., in punto di esecuzione della precedente ordinanza ex art. 700 c.p.c. 01 marzo 2024, n. 3293, con la quale veniva ordinato all'amministrazione « di immettere in via di urgenza Caliendo Enrica nei ruoli dei dirigenti scolastici della regione Campania e di assegnarla alla sede scolastica più vicina al domicilio della madre disabile grave da assistere, tra quelle vacanti e disponibili all'epoca della domanda di mobilità interregionale, ancorché illegittimamente destinate alle immissioni in ruolo con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale, quali risultanti in particolare dal decreto n. 37994 del 10.8.2023; CONSIDERATO che, con la suddetta ordinanza, il Giudice, riscontrata la perdurante inottemperanza dell'amministrazione al disposto di cui al primo interdetto, nominava «quale*

ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per l'attuazione dell'ordinanza cautelare n. 3293/2024 del 29.4.2024 il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito», assegnando «al predetto ausiliario termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per l'adozione degli atti necessari ad immettere in via di urgenza Caliendo Enrica nei ruoli dei dirigenti scolastici della Regione Campania e di assegnarla alla sede scolastica più vicina al domicilio della madre disabile grave da assistere, individuando tale sede tra quelle indicate nel decreto n. 37994 del 10.8.2023".

Con nota AOODGPER.108938 del 16.7.2024, il commissario designato richiedeva al competente Ufficio regionale per la Campania di "*fornire i debiti riscontri di seguito a precisarsi, onde consentire allo scrivente commissario di assumere i provvedimenti necessari alla corretta esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Cassino n. 3293/2024 del 29/04/2024*".

Con nota di riscontro AOODRCA. 44616 del 26.7.2024, la Direzione Regionale offriva un primo riscontro alla richiesta, ribadendo la propria disponibilità "*a dare esecuzione al dictum pretorio a favore della DS Caliendo sebbene subordinatamente al verificarsi delle condizioni giuridiche e di fatto che consentano detta esecuzione*".

Con relazione AOODGPER. 123848 del 9.8.2024, il commissario nominato, riferiva le predette circostanze ed osservazioni al Tribunale ordinante, rappresentando che "*ad avviso dell'USR competente, non potesse procedersi all'esecuzione siccome disposta in favore della dott.ssa Caliendo, se non in violazione della disciplina portata dall'art. 5, comma 20-bis del d.l. 44/2023, e richiedeva al Giudice ordinario la restituzione dei chiarimenti di ritenuta opportunità*".

Il Tribunale di Cassino con l'ordinanza dell' 8.10.2024, disponeva quanto segue: "*si rileva, in primo luogo, richiamando verbatim quanto già osservato nell'ordinanza n. 5420/2024 dell'11.7.2024, che sono inaccoglibili in questa sede le argomentazioni dell'Amministrazione scolastica dirette a porre nuovamente in discussione la sussistenza del fumus boni iuris e dunque la esistenza dei posti vacanti e disponibili all'epoca della domanda di mobilità come individuati nell'ordinanza cautelare da attuare, posto che il ricorso ex art. art. 669-duodecies c.p.c. è volto unicamente ad assicurare il controllo sulla attuazione della misura cautelare, a determinarne ove necessario le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, alla adozione di opportuni provvedimenti, mentre "ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito", che parte convenuta ben potrebbe instaurare per far valere le proprie ragioni in sede di giudizio ordinario a cognizione piena; in particolare, come già chiarito dall'intestato Tribunale (cfr. ord. del 6.7.2023 resa nel proc. n.r.g. 2551-1/2022), l' ordine giudiziale contenuto nel provvedimento cautelare da attuare "non deve intendersi in alcun modo subordinato alla sussistenza di attuali vacanze di organico nei ruoli dell'amministrazione, né al*

termine dell' anno scolastico di riferimento, né ancor meno all'esito del giudizio di merito"; l'Amministrazione resistente non può neppure subordinare l'esecuzione del provvedimento al positivo esito del controllo preventivo di legittimità e di quello di regolarità amministrativa e contabile della Corte dei conti, con il risultato di vanificare l' accertamento del diritto compiuto dal giudice ordinario, sia pure in termini di mero fumus e nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare; quanto alla eccezione di pendenza di due reclami, avverso la ordinanza ex art. 700 c.p.c. …".

Pertanto, il Commissario *ad acta* nominato dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, con Decreto MIUR AOODPIT prot. n. 0002488 del 9.10.2024, conferiva il predetto incarico alla dottoressa Caliendo Enrica. Conseguentemente, vista la necessità di rendere disponibile la sede assegnata alla d.s. Caliendo con il citato provvedimento, con decreto DDG 64473 del 17.10.2024, la dirigente titolare, prof.ssa Scala Maria Cristina, in servizio presso l'istituto NAIC8GW006: MADRE CLAUDIA RUSSO-SOLIMENA dal 1°.9.2023, veniva trasferita d' ufficio, a decorrere dal 18.10.2024, presso l'istituzione scolastica NAIC8GN00A: FORIO I.C. 2 DON V. AVALLONE, già conferita a titolo di reggenza, parimenti dal 1°.9.2023, al dirigente scolastico Di Guida Giuseppina, previa revoca disposta dall' U.S.R. Campania con DDG 64477 del 17.10.2024.

2. Occorre perimetrare il campo operativo del controllo preventivo di legittimità esercitato da questa Sezione ai sensi dell'art. 3, L. n. 20/1994, con particolare riferimento alla possibilità di ricondurre il decreto commissariale MIUR AOODPIT prot. n. 0002488 del 9.10.2024 nell'alveo delle categorie tassative di atti individuate dalla norma.

Trattandosi di atto emanato da un commissario *ad acta*, è necessario soffermarsi sul tema della nomina e dei poteri spettanti a tale commissario, onde inquadrare dogmaticamente l'atto sottoposto al controllo di questa Sezione.

Valga rilevare, in prima battuta, che appare fortemente dubbio che il potere – esercitato nel caso di specie dal Giudice del lavoro – di nominare un commissario *ad acta* per l'esecuzione di un suo provvedimento cautelare sia inequivocabilmente sorretto da uno specifico fondamento normativo e di una disciplina di riferimento, circostanza di per sé idonea ad ingenerare significative perplessità circa l'effettiva titolarità dello stesso.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che il passaggio in giudicato del provvedimento emesso dal G.O. costituisce presupposto "*unico, indefettibile e non*

estensibile per render coercibile l'adempimento dell'obbligo dell'Autorità amministrativa di alle predette decisioni", non potendo accedersi a tale forma eccezionale di tutela per ottenere l'esecuzione di altro tipo di provvedimento del Giudice ordinario che non abbia, tanto in senso strutturale, quanto in senso decisorio, la caratteristica della piena stabilità del comando giudiziale. E, nel contempo, il regime *ex* art. 668 octies c.p.c., laddove prevede per i provvedimenti cautelari innominati l'attenuazione della strumentalità della misura cautelare resa senza l'assegnazione del termine di cui al co. 4 del medesimo art. 668 *octies*, non trasforma la natura cautelare del provvedimento ottemperando in un giudicato in senso sostanziale ex art. 2909 c.c., tant'è che la definizione della domanda cautelare non si trasforma in qualcosa d'altro in assenza d'una norma espressa; siffatta trasformazione può aversi soltanto per legge, così come accade nell'ipotesi di cui all'art. 702 *quater*, co. 1, c.p.c., in base al quale "*l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione*" (Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463).

A ciò deve aggiungersi che la questione di legittimità costituzionale – sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. – del previgente art. 37, L. TAR, nella parte in cui, pur dopo le modifiche recate dalla L. n. 205/2000, non consentiva per le sentenze ordinarie solo esecutive l'utilizzo del giudizio di ottemperanza, è stata più di una volta affrontata e dichiarata infondata dalla Corte costituzionale. A giudizio della Consulta, infatti, la norma, nella parte in cui limitava l'ottemperanza alle sole sentenze amministrative esecutive, costituiva espressione di una scelta discrezionale del legislatore, che si giustificava in virtù della mancata previsione di altri strumenti di esecuzione coattiva per le sentenze amministrative (cfr. Corte cost. n. 122/2005).

D'altro canto, non ignora, questo Giudice, l'esistenza di un orientamento minoritario che ammette la possibilità di ricondurre alle modalità di attuazione del dictum giudiziale ordinario, di cui all'art. 669 *duodecies* c.p.c. (letto in combinazione con l'art. 68 c.p.c.), anche la nomina di un commissario incaricato di compiere quegli atti di micro-organizzazione necessari per assicurare il conseguimento del bene della vita attribuito in fase cautelare; e ciò sulla scorta del presupposto che, diversamente opinando, si configurerebbe, nella fase di attuazione di sentenze o provvedimenti meramente esecutivi, un'ingiustificata disparità di

trattamento tra pubblico impiego privatizzato e non privatizzato, potendo quest'ultimo in sede di attuazione dinanzi al g.a., della misura sostitutoria in questione. A sostegno di tale orientamento si richiama l'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, laddove, nel devolvere al G.O. anche le controversie relative al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali, abilita il giudice ad adottare, "*nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati*".

Nel caso di specie, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, con ordinanza n. 5420/2024 (con la quale è intervenuto, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., in punto di esecuzione della precedente ordinanza *ex* art. 700 c.p.c. del 1°.3.2024 n. 3293) individuava nel Direttore Generale del Personale Scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito il commissario *ad acta*, ordinando allo stesso, in sostituzione dell'USR competente per territorio, di disporre l'effettiva presa di servizio della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo "Madre Claudia Russo – Solimena" con decorrenza dal 18.10.2024, ordine che il commissario successivamente eseguiva. In altre parole, il giudice del lavoro individuava tale modalità operativa quale unico *modus operandi* in grado di assicurare il conseguimento del bene vita rivendicato dalla ricorrente in sede cautelare.

Ciò posto, l'orientamento sposato dal Tribunale di Cassino non appare immune da fragilità argomentative, poiché, prescindendo dall'espressa invocazione degli artt. 21 e 114 C.p.a., finisce per coniare un potere sprovvisto non solo di una espressa base legislativa, ma anche di una disciplina normativa di riferimento, circostanza idonea ad alimentare consistenti dubbi interpretativi riferibili alla dimensione applicativa dello stesso, in specie in relazione alle modalità di contestazione degli atti adottati dal commissario e/o, nel contempo, adottati dalla P.A. successivamente alla nomina commissariale. E ciò determinando, si ripete, - in assenza di una solida base normativa – la diretta ingerenza del Giudice in valutazioni proprie dell'amministrazione che, seppur non destinate a sfociare in atti autenticamente autoritativi (non sono tali gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di rapporti privatizzati), appaiono comunque connotate da un intrinseco ed ineliminabile margine di discrezionalità, che impone alla P.A. di valutare e soppesare concretamente gli interessi in gioco scegliendo la soluzione più opportuna. In altre parole, la qualificazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato in termini di atti non autoritativi autorizza il G.O., in assenza di espressa base normativa, a travalicare illimitatamente il perimetro dell'accertamento del diritto soggettivo per spingersi unilateralmente a

determinare le modalità concrete con cui la P.A. deve inverare quel diritto nel suo approdo sul versante propriamente pubblicistico.

Difatti, tale indirizzo è stato in passato solidamente osteggiato dalla giurisprudenza di merito, ferma nel ribadire l'infungibilità dei comportamenti datoriali nell'ambito delle competenze organizzative e funzionali e nel valorizzare il silenzio serbato al riguardo dal legislatore in sede di privatizzazione del pubblico impiego, che non permetterebbe al giudice del lavoro di appropriarsi di strumenti cui il legislatore stesso non ha ritenuto di far cenno (cfr., sul punto, Trib. Benevento, sez. lav., ord. 22 marzo 2001, secondo cui "*inutile ed inidonea allo scopo...deve...reputarsi la nomina di un ufficiale giudiziario che assista e verbalizzi le operazioni di reintegra facenti capo al datore di lavoro, in considerazione della...infungibilità della prestazione, non coercibile per sua stessa natura, nonché della inconfigurabilità del reato di cui all'art. 388 c.p., oltre che della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. ...*"; cfr. anche Trib. Palermo, sez. lav., 15 marzo 2002; Trib. Catania, sez. lav., ord. collegiale 13 ottobre 2000).

Ciò nondimeno, pur prestandosi siffatta soluzione interpretativa a consistenti censure, questo magistrato istruttore ritiene che la Sezione non sia chiamata né abilitata, in questa sede, a sindacare la legittimità dell'ordinanza del G.O., che finisce per impattare sul presente procedimento attraverso la nomina ed il successivo operato del commissario *ad acta*.

Dunque, pur ritenendo utili le riflessioni che precedono ai fini dell'inquadramento del potere esercitato dal G.O. e della natura del commissario *ad acta*, questa Corte non può che prendere atto della nomina dello stesso e del suo operato, onde comprendere in che modo esso dispieghi i suoi effetti sul controllo preventivo di legittimità intestato a questa Corte dall'art. 3, L. n. 20/1994.

3. Tanto premesso, permane la necessità di chiarire quale sia la natura giuridica del commissario *ad acta* nominato dal giudice del lavoro.

Pur non volendo invocare, sulla scorta di un dubbio procedimento di interpretazione analogica, il quadro di disciplina tracciato dal C.p.a. con riferimento all'organo commissariale nominabile dal giudice amministrativo, non può negarsi che il commissario *ad acta* sia anche nel caso di specie, pur sempre un ausiliario del giudice chiamato all'attuazione del giudiziale nel suo approdo amministrativo, anche sostituendosi alla P.A. deputata pur sempre un ausiliario del giudice chiamato all'attuazione del giudiziale nel suo approdo amministrativo, anche sostituendosi alla P.A. deputata all'esecuzione.

In tale ordine di idee, risultano rilevanti e condivisibili le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 25.5.2021, ai fini dell'inquadramento dogmatico della natura giuridica del commissario ad acta e della perimetrazione dei relativi poteri, nonché dei rapporti con la P.A. procedente.

Al riguardo, i giudici amministrativi hanno chiarito che il commissario ad acta va qualificato in termini di ausiliario del giudice, che procede alla sua nomina laddove debba "sostituirsi all'amministrazione" nell'ambito della sua giurisdizione. E ciò avviene tutte le volte in cui il comando espresso dalla sentenza passata in giudicato non venga eseguito dall'amministrazione, con pregiudizio per l'effettività e la pienezza della tutela giurisdizionale, in attuazione degli articoli 24 e 113 Cost., nonché degli articoli 6 e 13 della CEDU.

Dunque, va esclusa la possibilità di riconoscere al commissario *ad acta* la natura di organo (straordinario) dell'amministrazione, poiché egli ritrae il proprio potere dall'atto di nomina del giudice ed il comando cristallizzato dal giudicato costituisce il contenuto ed il limite di tale potere. Per altro verso, gli organi amministrativi, quanto alla loro esistenza, natura e competenza, sono istituiti dalla legge, sicché, diversamente opinando, ricorrerebbe in questo caso l'ipotesi di un organo amministrativo di fonte giurisdizionale. Inoltre, il compito del commissario ad acta non è quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri spettanti alla P.A.; poteri "*dei quali il comando contenuto in sentenza (o nell'ordinanza) costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale ... [sicché] l'imputazione all'amministrazione degli effetti della sua attività (anche discrezionale) deriva direttamente dalla pronuncia del giudice, la quale non può attuarsi se non attraverso l'adozione di atti o di provvedimenti, il cui momento genetico, tuttavia, non si ritrova nella norma attributiva del potere all'amministrazione, bensì nella sentenza, ed il cui momento funzionale non è (almeno direttamente) rappresentato dalla cura dell'interesse pubblico, bensì dall'effettività della tutela giurisdizionale*".

Da ciò discende anche che la nomina del commissario non determina di per sé l'esaurimento del potere di provvedere all'ottemperanza del giudicato spettante alla P.A., permanendo la duplice possibilità di ottenere l'ottemperanza alla decisione sia da parte dell'amministrazione, sia da parte del commissario ad acta, che rafforza la posizione vittoriosa del ricorrente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non essendovi alcun dato normativo dal quale poter desumere la perdita del potere dell'amministrazione di provvedere per effetto della nomina o dell'insediamento del commissario, deve ritenersi che gli atti emanati dalla stessa dopo la nomina del commissario non possono essere considerati nulli per carenza di potere. Né gli atti del commissario, essendo espressione di un potere di natura giudiziale, possono essere annullati dall'amministrazione nell'esercizio del proprio potere di autotutela, potendo la stessa amministrazione dolersene dinanzi al giudice ordinario.

4. L'applicazione al caso di specie delle coordinate ermeneutiche tracciate sub par. 3 induce a riconoscere natura giudiziale al commissario *ad acta* nominato dal Tribunale di Cassino, che rinviene la fonte del suo potere ed i limiti all'estrinsecazione dello stesso non nella legge, bensì proprio nella menzionata ordinanza cautelare emanata dal giudice del lavoro. Dal che discende la natura giudiziale del provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale da questo emesso (Decreto MIUR AOODPIT prot. n. 0002488 del 9.10.2024), sottoposto a controllo da parte di questa Sezione, prescindendo dall'incidenza degli effetti da esso scaturenti su di uno specifico rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

Tale provvedimento di natura giudiziale non si è limitato ad integrare un atto di conferimento di incarico proveniente dall'Ufficio scolastico regionale; al contrario, il Commissario ha radicalmente sostituito l'Ufficio scolastico, che si era pronunciato "*ribadendo la propria disponibilità a dare esecuzione al dictum pretorio a favore della DS Caliendo sebbene subordinatamente al verificarsi delle condizioni giuridiche e di fatto che consentano detta esecuzione*" (cfr. nota AOODRCA 44616 del 26.7.2024), tenuto conto anche della necessità di rispettare il contenuto della circolare n. AOODRCA 35553 del 19.6.2024, riferita alle operazioni di conferimento incarichi relative all'a.s. 2024/2025.

Dunque, all'odierno controllo della Corte è sottoposto un atto di natura giudiziale (Decreto MIUR AOODPIT prot. n. 0002488 del 9.10.2024), che non rientra nel perimetro tassativamente tracciato dall'art. 3, L. n. 20/1994, la cui lett. b) fa inequivocabilmente riferimento ad atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati da organi amministrativi.

Tale circostanza impone l'emanazione, in riferimento al decreto commissariale (Decreto MIUR AOODPIT prot. n. 0002488 del 09.10.2024), di una pronuncia di non luogo a

deliberare, pur dovendo questo Magistrato istruttore sottolineare che il *modus operandi* del Giudice del lavoro ha di fatto privato questa Corte della possibilità di esercitare il controllo preventivo di legittimità, attribuzione che rinviene il suo fondamento nell'art. 100 Cost.

Si rammenta che tale controllo, previsto dall'art. 3, L. n. 20/1994 ed avente ad oggetto anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali emessi dalle amministrazioni statali, costituisce un controllo attraverso il quale la Corte dei conti è chiamata a verificare la conformità dell'atto al paradigma normativo di riferimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 Cost., che disciplina le funzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato quali "*organi ausiliari*".

A ben vedere, ben prima dell'entrata in vigore della Costituzione, gli artt. 13 e 14 della L. n. 800/1862 attribuivano alla Corte dei conti il controllo di "*tutti i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obietto*", affinché venisse apposto il visto ed effettuata la conseguente registrazione in ipotesi di conformità dell'atto al quadro normativo. In seguito, la disciplina del controllo preventivo di legittimità è rifluita nel R.D. n. 1214/1934, per poi trovare consacrazione costituzionale attraverso il menzionato art. 100 e successiva più puntuale disciplina nella L. n. 20/1994, che ha provveduto ad una più puntuale perimetrazione degli atti assoggettati a registrazione.

Detto controllo agisce sull'efficacia dell'atto, che non può produrre effetti in ipotesi di ricusazione del visto. Difatti, l'art. 3, co. 2, L. n. 20/1994 prevede espressamente che i provvedimenti di cui al precedente co. 1 (tra cui gli atti di "*conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali*") acquistano efficacia "*se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento*" e se, successivamente, la Sezione regionale di controllo non ricusi il visto rifiutandone la registrazione.

Inoltre, opera nell'ambito di una procedura di tipo "binario", che coinvolge due soli soggetti, la Sezione della Corte dei conti, in qualità di organo magistratuale di controllo, e l'Amministrazione, quale controllata, entrambe accomunate dal coincidente interesse a che nell'ordinamento non sia inverato un provvedimento non conforme ai parametri oggettivi legittimità, e che esercitano ciascuna la propria funzione al fine ultimo del buon andamento dell'azione amministrativa. Si tratta, infatti, di un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato e non contempla valutazioni relative all'interesse individuale sottostante dei consociati (Corte dei conti, Sez. riun. in spec. comp., n. 5/2020).

Ciò nondimeno, con l'ordinanza menzionata, il Giudice del lavoro ha nominato il commissario *ad acta* ed ha conferito allo stesso il potere di disporre la diretta assegnazione della ricorrente Caliendo al ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Campania, quale dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Madre Claudia Russo – Solimena", obliterando completamente il suesposto dato normativo e costituzionale e sottraendo al controllo preventivo di questa Corte l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale in virtù della natura giudiziale dello stesso.

Tale *modus operandi*, ad avviso della stessa amministrazione coinvolta, finisce per creare "*una sorta di zona franca, un'area sottratta alla doverosa e preventiva valutazione della legittimità dell'atto da parte di Codesta Ecc.ma Corte di Conti, una sorta di fictio iuris ove qualsiasi provvedimento, purchè adottato da un commissario ad acta, potrebbe esplicare i propri effetti senza le preventive valutazioni che la magistratura di legittimità e contabile deve, ex lege, operare, sui provvedimenti "gemelli" adottati dalle Amministrazioni ... con l'assurda conseguenza che il provvedimento sottratto al controllo di legittimità dovrebbe trovare applicazione contabile provocando una variazione di spesa ammessa, evidentemente, solo laddove il preventivo controllo di legittimità risulti essere superato*" (cfr. memorie dell' USR Campania prot. 0074394 del 21.11.2024, acquisite al prot. Cdc n. 8821 del 21.11.2024).

5. Peraltro, l'incarico dirigenziale è stato conferito dal commissario, in esecuzione della pronuncia del Giudice ordinario, in assenza di posti vacanti e disponibili in organico, comportando un'assunzione in esubero. Ed ha offerto ulteriori chiarimenti in riferimento ai riflessi finanziari derivanti da tale scelta, precisando che si è "*sforato il limite degli 839 dirigenti scolastici e anche il limite di spesa consentito al MIM Campania per il conferimento di incarico ai dirigenti scolastici, inserendo di fatto in organico un dirigente scolastico che la spesa pubblica non contemplava … determinando cioè uno sforamento dei limiti consentiti e autorizzati per ciascun anno, sia come contingente numerico sia … in termini di spesa pubblica*" (cfr. verbale di adunanza pubblica del 18.12.2024, ove si richiama il verbale di adunanza pubblica del 14.11.2024).

Difatti, la precedente delibera n. 221/2024, che consisteva, per motivazioni analoghe, in una pronuncia di non luogo a deliberare, secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione, "*ha concretizzato la situazione di "empasse" giuridico amministrativa che la scrivente Amministrazione aveva già avuto occasione di paventare, determinando, in particolare, la "stabilizzazione" nell'organico campano di un incarico dirigenziale in "esubero", ossia conferito in*

violazione del contingente organico autorizzato dal DM 127 del 2023 e in mancanza della necessaria copertura finanziaria. In conseguenza di quanto sopra, a seguito … la Ragioneria dello Stato competente per territorio ha restituito privo di visto il provvedimento de quo in attesa di conoscere le ulteriori determinazioni assunte in merito dallo scrivente Ufficio" (cfr. memorie difensive acquisite al prot. Cdc n. 9658 del 16.12.2024).

Ai sensi dell'art. 52 del codice di giustizia contabile, si impone la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

Dichiara il non luogo a deliberare in riferimento al Decreto MIM AOODPIT prot. n. 0002488 del 9.10.2024, relativo a Caliendo Enrica.

Dispone la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente pronunzia sul sito istituzionale dell'Ufficio regionale scolastico, nella sezione "Amministrazione trasparente – controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.12.2024.

IL MAGISTRATO est. — IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro De Santis — Dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria in data

18 dicembre 2024

Il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato